

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CATERINA LUCARELLI

Seduta del 09/01/2020

FATTO

Parte ricorrente, previa proposizione di reclamo con riferimento al finanziamento c/DEL n. ***892 stipulato in data 11.11.2014, estinto anticipatamente decorsa la 12a rata sulle 60 originariamente previste, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, chiede all'ABF "il rimborso delle commissioni bancarie, finanziarie, assicurative e di ogni altro onere indebitamente corrisposto e da quantificarsi nella somma complessiva di 317,00 euro, ovvero la somma diversa ritenuta dovuta da parte di ***, importo ottenuto facendo applicazione del criterio *ratione temporis*, oltre al rimborso delle spese legali della presente procedura".

Confermati i fatti esposti dal ricorrente, l'intermediario eccepisce in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per assenza di documento d'identità in corso di validità della ricorrente al momento del reclamo e di idonea procura del professionista che ha gestito il ricorso ABF. Nel merito, eccependo in particolare che per il costo del premio assicurativo la ricorrente non ha sostenuto alcuna spesa, l'intermediario chiede all'ABF di rigettare le richieste del ricorso perché infondate in fatto ed in diritto.

DIRITTO

In via pregiudiziale, il Collegio esamina l'eccezione dell'intermediario circa la mancanza



del prodromico reclamo, in quanto il procuratore non avrebbe allegato un documento in corso di validità del ricorrente. Il Collegio ravvisa che, in effetti, risulta che al reclamo sia stata allegata una patente scaduta in data 26.01.2019.

Tanto premesso, il Collegio ricorda che, in base alla Sez. I, § 3 delle Disposizioni ABF, per “reclamo” deve intendersi “ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento anche omissivo”.

Il Collegio ricorda altresì che, per costante orientamento dell’ABF, il reclamo non sottoscritto dalla parte ricorrente rende il ricorso irricevibile soltanto laddove sussistano obiettivamente gravi dubbi circa l’effettiva imputabilità del reclamo alla volontà del ricorrente (Collegio di Roma, decisione n. 6360/17). Nel caso di specie, il reclamo è stato presentato da un rappresentante volontario munito di apposita procura speciale sottoscritta dall’odierna ricorrente. Peraltro, al reclamo è stato allegato un documento di identità che, seppure scaduto da alcuni mesi, consente di identificare con chiarezza il cliente. Pertanto il Collegio ritiene che, in linea anche con il proprio orientamento (Collegio di Bologna, decisione n. 21146/18) l’eccezione dell’intermediario non possa essere accolta perché la persona del ricorrente risulta ugualmente determinata, anche sussistendo un documento di identità scaduto.

Sempre prima di esaminare il merito, il Collegio esamina la questione della richiesta di parte ricorrente. Ancorché la domanda sia formulata in termini apparentemente generici (“commissioni bancarie finanziarie, assicurative ...” dall’importo richiesto (317 euro) e dalla precisazione di come è stato ottenuto (“importo ottenuto facendo applicazione del criterio rata temporis”) il Collegio deduce che la richiesta riguarda la sola voce di cui alla lettera d) (commissione rete distributiva) perché essa corrisponde al valore che, conteggiato con il criterio calcolo dichiarato dalla ricorrente, tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di estinzione, restituisce l’importo richiesto nel ricorso.

Venendo al merito, la controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”.

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front).

Si è ugualmente consolidato l’orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla “riduzione” dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella



causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, "...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...", in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell'articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi



diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...”.

Le parti, quindi, potranno “...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...”.

Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che “...non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.).

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale “...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...”, e che “...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...”. Aggiunge, infine, che “...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...”.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva



contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l'articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella "più precisa di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi", così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'articolo 125-sexies del TUB.

Con riferimento al ricorso in discussione, il contratto di cui al caso di specie è stato stipulato in data 11.11.2014, dopo l'entrata in vigore dell'art. 125-sexies TUB e la quota dovuta per la commissione di cui alla lett. d), alla cui restituzione fa riferimento il ricorso, è rimborsabile secondo quanto previsto nel "Piano annuale di rimborso di interessi e commissioni". Il resistente ha depositato il "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni" sottoscritto dalla ricorrente, da cui si desume che la quota parte rimborsabile dell'importo delle "commissioni reti distributiva" è individuata nella misura massima del 60% e calcolata in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento. Il Collegio ritiene ammissibile questo criterio, secondo il proprio consolidato orientamento, dopo la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003 del 11.11.2016. Peraltro, rispetto alla commissione in parola per il Collegio si desume implicitamente che il restante 40% debba essere definito upfront.

In conclusione, questo Collegio:

1. ritiene che il criterio di calcolo adottato ai fini della determinazione delle somme da restituire per le commissioni relative ad attività istantanee debba trovare applicazione anche nell'ipotesi, che ricorre nel caso in esame, di un contratto nel quale le parti abbiano predeterminato (con piano ammortamento specifico) la quota recurring di una commissione, ipotesi che al Collegio non appare diversa da quella ordinaria, dovendosi applicare alla quota residua il criterio di calcolo già ricordato per le commissioni relative ad attività upfront;
2. riconosce, in linea con gli orientamenti del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali, la natura upfront al 40% rete distributiva lettera D, stabilendo che alla ricorrente deve essere riconosciuta la loro restituzione secondo il metodo di riduzione progressiva in base alla curva degli interessi, analogamente a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi (Collegio di Coordinamento, decisione n.26525/19);
3. riconosce, per le motivazioni di cui sopra, la natura recurring delle commissioni di cui al 60% rete distributiva lettera D e ne stabilisce la restituzione, secondo piano di ammortamento, avendo riguardo della rata precisa in cui il finanziamento è stato estinto (12°).

Quindi, nel caso qui in discussione la domanda deve essere accolta parzialmente, tenuto conto di quanto già restituito dopo l'estinzione ed in corso di procedura, nella misura di 204,67 euro.

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, in ossequio all'orientamento del Collegio di coordinamento (Decisione n. 3498/2012).

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 204,67 (duecentoquattro/67).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI